



# COMUNE DI POLISTENA

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

Cap. 89024 – via Giuseppe Lombardi – P. IVA: 00232920801 tel: 0966/939601 – Fax: 0966/931155

prot. n. 3084

12 FEB. 2020

## ORDINANZA N. 2 del 12.02.2020

**Oggetto:** Divieto di detenzione e utilizzo negli spazi pubblici e aperti al pubblico di bombolette schiumogene a spray durante il Carnevale.

IL SINDACO

RILEVATO che

- durante il periodo del Carnevale è consuetudine l'uso di bombolette spray di schiuma ed altri oggetti.
- l'uso incontrollato di bombolette spray atte a spruzzare sostanze schiumogene può avere conseguenze negative sull'incolumità pubblica, in particolare con danni alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone anche di grave livello;

RITENUTO opportuno ed urgente adottare un provvedimento teso a prevenire ogni possibile danno alla pubblica incolumità ed all'integrità fisica della popolazione, vietando nei giorni 16-22-23-24-25 febbraio c.a.:

- la detenzione e l'utilizzo di bombolette schiumogene spray, ad eccezione di bombolette contenenti stelle filanti da parte di chiunque nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico;

VISTO l'art. 54 del d.lgs. 267/2000 in tema di provvedimenti del Sindaco, contingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VERIFICATA l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere con tempestività per la tutela dell'interesse e della collettività;

ORDINA

Per ragioni di incolumità pubblica di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, quanto sotto riportato, nei giorni 16-22-23-24-25 febbraio 2020:

1) E' vietato detenere ed utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, di bombolette schiumogene spray ad eccezione di bombolette contenenti stelle filanti, sia a danno delle persone che nei riguardi di beni mobili ed immobili;

In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. al fine del provvedimento consequenziale di confisca.

Salvo che il fatto non costituisca reato per la violazione della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7 bis del dlgs 267/2000 è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00.


Dispone:

la trasmissione del presente documento:

- alla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 54 comma 4 del dlgs 267/2000 per i provvedimenti di competenza;
- al Comando della Polizia Locale, al Commissariato della Polizia di Stato di Polistena al Comando stazione dei Carabinieri, ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e di accertamento,
- all'Ufficio Messaggio per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nonché al sito web dell'ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione stessa per i soli motivi di legittimità.

Polistena 12.02.2020

  
Il SINDACO  
Dott. Michele Tripodi